

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

-----00000-----

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 Del 30-07-15

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici e questo di trenta del mese di luglio alla ore 18:00, nella Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 10 e assenti, sebbene invitati, N. 1 come segue:

FE' FABRIZIO	P	FRANCI CESARE	P
BIAGIOTTI ALBERTO	P	NARDI GIANLUCA	P
CAPORALI FABRIZIO	P	BASSI PAOLA	P
CORDA GIUSEPPE MARIA	P	BERNARDINI GIULIANO	P
GAROSI MANOLO	A	FE' GIACOMO	P
MORINI ANNA LUCIA	P		

Presiede l'adunanza il Sig. FE' FABRIZIO - Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott. CAFERRI DOTT. ALESSANDRO incaricato della redazione del verbale.

Partecipano i Signori Colombini Giampietro (assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno) senza diritto di voto.

Esponde la proposta il Sindaco, evidenziando come il Piano Economico Finanziario sia arrivato soltanto il 22 luglio e che non ci sono particolari differenze rispetto a quello del 2014, anche se è prevista una minima riduzione che, però, non attenua l'importo per una realtà piccola come Pienza per l'intera gestione del servizio. La Toscana è una delle poche realtà in Italia che ha deciso di gestire il servizio attraverso il gestore unico e come altre situazioni, l'accorpamento non porta a risparmi ed a miglioramento del servizio. Purtroppo anche come quota di partecipazione non si ha gran voce in capitolo, è normale, anche se la discussione resta serena all'interno delle assemblee. C'è ancora una solidarietà tra enti grandi e piccoli; tutto questo per dire che continua a pensare che i costi siano alti anche se difficilmente modificabili, perché il gestore ha vinto una gara ed è difficile che si possa riconsiderare certe tariffe. L'unica cosa che si potrebbe fare è inserire gli impianti di smaltimento, di modo che non ci sia una spesa da riversare alle società che sono proprietarie degli impianti, con probabile risparmio sulla tariffa. Questa è la battaglia che verrà fatta come comuni ed anche questi sono costi della politica. Passando al PEF c'è da dire che, seppur in maniera ridotta ed in maniera appena percepibile, si sono ridotte le tariffe. La linea è sempre quella andare incontro alle famiglie, più che alle utenze non domestiche, anche per il principio che chi produce di più paghi anche di più. Sono state mantenute le agevolazioni degli anni passati, in un'ottica di ridurre, se sarà possibile, questa imposizione fiscale che è diventata importante. Si sono rimodulate alcune voci per uniformare all'anno scorso.

Il capogruppo Bassi evidenzia che non sono state messi a gara gli impianti ed il patrimonio immobiliare perché così facendo si è assicurato il mantenimento delle proprietà. E' pensabile che il percorso detto dal Sindaco sia tracciato. Chiede poi a cosa sia dovuta la diminuzione. Risponde il Sindaco al fatto che non si gestisce più con loro la gestione del tributo. Vedremo di migliorare ed aggiustare altre voci.

Il consigliere Bernardini chiede informazione sui costi in economia, 19000 € per la CARC e sull'acquisto dei sacchetti; risponde il Sindaco che son dovuti al servizio che SEI ha gestito fino a marzo; il discorso fatto sul riportare internamente la gestione del tributo serve proprio a questo. In merito ai sacchetti rappresenta il costo di quelli dati ai cittadini. Pienza è dei pochi comuni che ancora li acquista per i cittadini, ma è corretto, per quanto possibile, andare incontro a tutti.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 che istituisce l'Imposta Unica Comunale a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato che

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Pienza il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31.07.2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2015;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,

nonché di tutti quei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente atto;

Vista la deliberazione assembleare n. 17 del 30.06.2014 dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud che dispone di *“lasciare alle Amministrazioni Comunali la possibilità di rimodulare le voci del Piano Economico Finanziario predisposto dall'Autorità al fine di garantire maggiore affinità con la strutturazione dei costi dei servizi di livello comunale, con approvazione delle stesse a carico degli Organi preposti della singola Amministrazione Comunale”*;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà e procedere, quindi, alla rimodulazione delle voci del Piano Economico Finanziario, come da prospetto allegato al presente atto;

Visto il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'art.42 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica, rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del

Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013;

Con voti espressi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Bassi P, Bernardini G, Fe G.), astenuti 0, presenti 10 e votanti 10 ,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 (all. A);
- 3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2015, come risultanti da prospetto allegato (all. B);
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti "TARI";
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco – Presidente;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Bassi P, Bernardini G, Fe G.), astenuti 0, presenti 10 e votanti 10 ,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F/to: FE' FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 1229

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21-08-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1[^] comma D.Lgs. 267/2000;
- nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/2000

Data, 21-08-15

IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

- Copia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Lì , 21-08-15

IL SEGRETARIO C/LE
CAFERRI DOTT.ALESSANDRO